



TRIBUNALE DI TREVISO SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel.

sul reclamo ex art. 10, l.n. 3/2012 proposto da:

FALLIMENTO XXXXXXXXXXXXXXX S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv.to
XXXXXXXXXXXXX

reclamante

contro

XXXXXXXXXX- LIQUID.PATR. 15/2021, con l'avv.to XXXXXXXXXXXXX

reclamato

con l'intervento di

INPS, con l'avv.to XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX quale LIQUIDATORE, con l'avv.to XXXXXXXXXXXXXXXX

intervenuti

oggetto: reclamo ex art.10 della legge n. 3/2012;

*

sentite le parti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 25/11/2021,

letto il reclamo proposto dal Fallimento XXXXXXXXXXXXX International srl ai sensi degli all'art. 10 della legge

n. 3/2012 e 739 c.p.c. avverso il decreto emesso dal Giudice Designato in data 18/6/2021, con cui è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della legge n. 3/2012, di XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;

osservato che il Fallimento reclamante sostiene l'inammissibilità della procedura per atti in frode ai

creditori nel quinquennio anteriore all'apertura della procedura di liquidazione in ragione: 1) di una serie di atti distrattivi realizzati dal XXXXXXXXXXXX in qualità di amministratore della XXXXXXXXXXXX International srl (incasso compensi senza delibera autorizzativa e distrazione di denaro); 2) della dismissione delle proprie quote nella società XXXXXXXXXXXX International srl in data 2/9/2019 a ridosso della declaratoria di fallimento della società; 3) mancata indicazione della pendenza del procedimento giudiziario promosso nel 2020 dal Curatore fallimentare per ottenere la condanna di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX al pagamento della somma di euro 700.000 a titolo risarcitorio; 4) di serie di condotte scorrette riferibili al XXXXXXXXXXXX in qualità di amministratore; 4) dell'occultamento di circostanze e documenti rilevanti ai fini della valutazione in ordine alla presenza di atti in frode, circostanze idonee ad alterare gli equilibri della procedura di liquidazione;

osservato che XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX si è costituito chiedendo la reiezione del reclamo affermando: 1) che il reclamo, ove ritenuto uno strumento di tutela astrattamente azionabile avverso il decreto di apertura della liquidazione, era stato proposto tardivamente solo in data 14/10/2021; 2) che le circostanze dedotte dal reclamante non sono state accertate e che in ogni caso sarebbero completamente estranee alla procedura di liquidazione del patrimonio, non rivestendo più, l'assenza di atti in frode, un requisito di accesso alla procedura, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14 quinquies comma 1, l. 3/2021 ad opera dell'art. 4 ter, comma 1, lett l), d. lgs., n. 137/2020, conv. dalla l. 176/2020, il quale ha modificato l'articolo 14 decies, l. 3/2012 attribuendo espressamente al Liquidatore la legittimazione ad intraprendere o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori; 3) la diligenza e la meritevolezza non sono requisiti di accesso alla procedura di liquidazione, la quale ha unicamente finalità dismissive del patrimonio; 4) non è di interesse per i creditori e per il Tribunale essere messi a conoscenza dei giudizi civili non ancora definiti;

il Liquidatore dott. Pucher Prencis ha depositato una memoria nella quale: 1) ha argomentato circa l'abrogazione implicita del requisito dell'assenza di atti in frode; 2) ha evidenziato che le condotte descritte dal Fallimento integrano atti lesivi degli interessi dei creditori del fallimento ma non delle ragioni dei creditori dell'odierno reclamato e che anzi, rispetto a questi ultimi, gli atti distrattivi del patrimonio compiuti in favore di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX hanno avuto l'effetto indiretto di aumentare la garanzia patrimoniale dei creditori personali; 3) la mancata menzione dell'azione di responsabilità non si traduce in un atto in frode ma tutt'al più nella causa di inammissibilità di cui all'art. 14 ter, comma 5, l. 3/2012 *“la domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore”*;

4) ha sottolineato che il Curatore del Fallimento non ha dato riscontro alle e-mail del Liquidatore volte a conoscere la situazione debitoria della fallita e l'eventuale esperimento di azioni nei confronti di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

si è costituito l'INPS rimettendosi alle valutazioni del Tribunale in ordine al reclamo e chiedendo l'ammissione al passivo delle somme elencate nella memoria ove non già ammesse;

il Fallimento, nel termine assegnato, ha prodotto l'autorizzazione ex art. 25 l.f. richiesta dal Giudice Relatore e la cancelleria ha attestato la pubblicazione del decreto di apertura della liquidazione di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sul sito internet del Tribunale in data 8/11/2021;

*

Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue:

- ritenuto che debba essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione in capo alla reclamante, in quanto la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 quinquies e 10 della legge n. 3/2012 e 739 c.p.c., deve riconoscersi a ciascun creditore del soggetto che intenda avvalersi di una procedura di sovraindebitamento e ciò in quanto titolare di un interesse qualificato alla situazione che costituisce oggetto del provvedimento, subendone inevitabilmente gli effetti in relazione sia alla misura del soddisfacimento che ai tempi in cui ciò dovrebbe avvenire, rilevandosi in aggiunta che ciascun creditore, per far valere il proprio credito, è gravato dall'onere di presentare domanda di partecipazione alla liquidazione (v. art. 14 septies legge n. 3/2012- cfr. Trib. Mantova 23/1/2020);

- considerato che, come attestato dalla Cancelleria, il decreto di apertura è stato pubblicato sul sito internet del Tribunale di Treviso solo in data 8/11/2021 e che il reclamo è stato depositato in data 19/10/2021;

- ritenuto che la pubblicità sul sito del Tribunale sia equiparabile alla pubblicità effettuata nei registri pubblici e che ad essa vada quindi riconosciuta natura dichiarativa, essendo volta a rendere opponibile il decreto nei confronti dei creditori, i quali sono legittimati a contraddire solo nella fase esecutiva della procedura di liquidazione: essi infatti non sono neppure notiziati della pendenza della procedura fino all'adozione del decreto di apertura (ad eccezione dell'erario);

- ritenuto che l'avvenuta conoscenza già in data 5/10/2021 in capo al Fallimento della pronuncia del decreto non rileva ai fini del decorso del termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo, in quanto il Curatore, per il tramite del legale della procedura, era venuto a conoscenza solo del fatto storico dell'apertura della procedura ma non dei contenuti del ricorso e del decreto, sicché non era in condizione di poter efficacemente esercitare il proprio diritto di difesa;

- ritenuto che sia irrilevante, ai fini del decorso del termine per la proposizione del reclamo, l'email informalmente inviata al Curatore del Fallimento nel marzo del 2020, trattandosi di comunicazione

inviata su una mail non certificata alla quale il titolare non ha dato riscontro e addirittura anteriore alla pronuncia del decreto di apertura;

- ritenuto per le ragioni di cui sopra che il reclamo sia tempestivo;

- rilevato che le condotte di *mala gestio* e distrattive, descritte dalla Curatela e non compiutamente contestate dalla difesa di XXXXXXXXXXXX, pur se apparentemente lesive delle sole ragioni creditorie della massa del Fallimento XXXXXXXXXXXX International, non si traducono affatto in un vantaggio per i creditori personali di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX in termini di incremento del patrimonio aggredibile, solo considerando che non vi è evidenza dell'attuale disponibilità delle somme asseritamente incassate senza delibera e che i denari utilizzati per accedere al contratto di leasing avente ad oggetto un'autovettura Maserati Ghibli e per la ristrutturazione dell'immobile della madre sono stati presumibilmente consumati senza che sia stato acquisito utilmente alcun bene liquidabile;

- sul punto va evidenziato che lo scrutinio circa l'assenza di atti in frode non è stato eliminato a seguito della novella legislativa del 2020 stando al disposto dell'art. 14 quiquies, l. 3/2012. *“1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni”*, in quanto il legislatore, attribuendo esplicitamente al liquidatore la facoltà di agire in revocatoria ordinaria, ha voluto approntare un rimedio ulteriore a fronte di atti dispositivi suscettibili di essere inquadrati nell'alveo dell'art. 2901 c.c., eliminando ogni dubbio circa la legittimazione processuale di questi, a prescindere dalle indicazioni contenute nel decreto di apertura;

- ritenere che il requisito dell'assenza degli atti in frode sia stato oggetto di abrogazione implicita o tacita significa trascurare il disposto dell'art. 15 prel. c.c.: *“Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore quando una legge disciplina ex novo e completamente una materia regolata da una legge precedente”*: all'evidenza non vi è alcuna incompatibilità tra la nuova disposizione che attribuisce al liquidatore la legittimazione ad agire revocatoria e il requisito di inammissibilità degli atti in frode, posto che non vi è perfetta sovrapposizione tra frode e atti dispositivi revocabili, ben potendo i primi tradursi in dissipazioni, occultamenti, dolose omissioni di denuncia di uno o più crediti o nell'esposizione di passività inesistenti, che non sono suscettibili di ripristino *ex tunc* (cfr. art 173 l.f.);

- l'aver sottaciuto la pendenza di una causa risarcitoria del valore di euro 700.000, oltre ad essere inquadrabile nella dolosa omissione di denuncia di un credito (ancorché litigioso), ovviamente non

è affatto indifferente ai fini della fattibilità del piano sotteso alla proposta di liquidazione in termini di manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati: contrariamente a quanto affermato dal Liquidatore, il riconoscimento del debito risarcitorio non è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza civile (che interverrebbe presumibilmente al termine della procedura di liquidazione), bensì è il Liquidatore a dover decidere in prima istanza sulle domande di ammissione dei crediti, rimettendo la decisione al Giudice in caso di contrasti non superabili e dovendo disporre adeguati accantonamenti a tutela del titolare del credito litigioso nelle more dell'accertamento;

- inoltre, qualora non si ritenesse che la mancata indicazione della causa risarcitoria avviata dalla Curatela possa configurare un atto in frode, l'averne dolosamente sottaciuto la pendenza configura senz'altro una violazione dell'art. 14, ter comma 5, l. 3/2012, posto che si traduce in un'omissione documentale che non consente di ricostruire compiutamente il patrimonio del debitore;
- ritenuto quindi che il decreto di ammissione debba essere revocato;
- rilevato che le spese seguono la soccombenza, esse sono liquidate come in dispositivo alla luce dei criteri di cui al d.m. 55/2014, applicando il parametro "complessità media" con esclusione della fase istruttoria;
- ritenuto che nulla debba essere statuito in ordine alle spese di costituzione del Liquidatore, il quale si è limitato ad avvalersi del deposito di una memoria come indicato dal Giudice Relatore;
- ritenuto che nulla debba essere statuito sulle spese di costituzione dell'INPS, in quanto l'ente non ha sostenuto le ragioni di nessuna delle parti in giudizio, sicché il suo intervento non può essere qualificato *ad adiuvandum*;

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sul reclamo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto di apertura della liquidazione di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- condanna XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX a rifondere al FALLIMENTO DI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX SRL le spese di lite che si liquidano in € 174,00 per anticipazioni e in € 5.079,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese di costituzione del Liquidatore e sulle spese di costituzione di INPS;

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 30/11/2021

Il Giudice rel.

dott.ssa Petra Uliana